

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA BARTOLINI

Seduta del 03/12/2021

FATTO

Con ricorso n. 726425 del 13.05.2021, il ricorrente afferma di essere intestatario di nn. 2 BFP appartenenti alla serie Q/P – n. progressivo: xxx.x87 e xxx.x99 –, sottoscritti rispettivamente il 18.07.1988 e il 20.01.1989; afferma che la cointestataria ne aveva richiesto il rimborso il 20.11.2018 per il primo buono e il 22.01.2020 per il secondo buono, di aver ricevuto rimborso per un valore di 567,18, euro inferiore a quello spettante a termini dei rendimenti riportati da tergo del titolo e che i timbri modificativi apposti a tergo del titolo nulla prevedono per quanto riguarda l'ultimo decennio di fruttuosità. Esperita infruttuosamente la fase del reclamo, datato 24.03.2021, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di accertare il proprio diritto al rimborso di 550,00 euro pari alla differenza tra quanto già liquidato e quanto dovuto, oltre al rimborso delle spese legali, che quantifica in 106,00 euro e del contributo di 20 euro per la presentazione del ricorso.

Costitutosi in giudizio, l'intermediario, dopo aver segnalato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come



integrate dalle pertinenti previsioni normative, in via preliminare eccepisce che la controversia, attenendo a prodotti finanziari, non rientrerebbe nella competenza dell'Arbitro e, comunque, avrebbe a oggetto un asserito vizio genetico del contratto, censurando la corretta applicazione del meccanismo di eterointegrazione legale previsto dall'art. 1339 c.c. Ne discenderebbe, dunque, una duplice inammissibilità del ricorso, sotto il profilo dell'incompetenza per materia e di quella temporale.

Quanto ai BFP dedotti in giudizio, afferma che a seguito dell'apposizione del timbro "Q/P" la serie di appartenenza è divenuta a tutti gli effetti la serie Q, istituita con apposito decreto 13.6.1986, così che il rendimento del buono è stato calcolato secondo i saggi di interesse stabiliti dal suddetto decreto. Il timbro "Q/P" non indica il rendimento dell'ultimo decennio del titolo perché, riguardo a questo periodo temporale, non è variato il meccanismo di calcolo fondato sull'interesse semplice (sebbene il tasso sia sceso al 12% rispetto al 15% della serie P). Afferma che il decreto 13.6.1986 ha imposto di portare a conoscenza dei sottoscrittori, mediante il timbro in questione, soltanto i nuovi tassi della serie Q, ma non anche l'importo delle somme da rimborsare. Al riguardo, il riferimento ai "tassi" riguarda esclusivamente il primo ventennio del titolo; infatti, per quanto attiene l'ultimo decennio, ogni modulo di BFP indica soltanto il valore monetario delle somme da rimborsare, riferito a ciascun bimestre.

Pertanto, conclude, nessun affidamento legittimo può essere stato ingenerato in capo al ricorrente circa il diverso rendimento oggi reclamato. Chiede pertanto in via preliminare che venga dichiarata l'inammissibilità e la irricevibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto di tutte le domande del ricorrente.

DIRITTO

In via preliminare vanno esaminate le eccezioni di incompetenza sollevate dall'intermediario. Il ricorso proposto sarebbe irricevibile perché relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'Arbitro, avendo per oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione dei buoni emessi prima del 2009. L'eccezione è infondata perché, come già rilevato in più occasioni (cfr. Collegio di Roma, n. 11045/2020), «(...) In caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1°1.2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre infatti avere riguardo alla domanda del ricorrente onde verificare se essa sia fondata su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni riguardanti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo la suddetta data,



sussistendo allora la competenza dell'ABF (*ex multis*, v. Collegio di Milano, decisione n. 4378/2017; v. anche Collegio di Coordinamento, decisione n. 72/2014)».

Nel caso di specie, il ricorrente chiede il riconoscimento di un diritto sorto nella sua concretezza dopo il 1.01.2009, quando si sarebbe visto rifiutare dall'intermediario l'esatto rimborso di BPF trentennali emessi il 18.07.1988 e il 20.01.1989, con la conseguenza che la competenza di questo Arbitro non può essere negata.

È infondata anche l'eccezione di incompetenza per materia, perché, come affermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5674/2013, «(...) Raccordando le fattispecie in gioco, nelle «Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09», Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)", in sostanza negando ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incredibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come "prodotti finanziari"). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., *ex multis*, Collegio di Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Collegio di Roma, n. 1846/2011; Collegio di Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento».

Nel merito, il ricorrente deduce in giudizio nn. 2 BFP, di cui deposita copia, dall'esame dei quali risulta che l'emissione risale al 18.07.1988 (per il progressivo xxx.x87) e al 20.01.1989 (per il progressivo xxx.x99), al tempo in cui risultava in collocazione la "serie Q". Risulta stampigliata sui BFP l'indicazione del numero progressivo e della serie Q/P; sul retro sono apposti timbri recanti i rendimenti della nuova serie Q/P, anche se non prevedono nulla quanto al periodo dal 21° al 30° anno di fruttuosità.

Il ricorrente chiede il rimborso dei rendimenti originariamente stampigliati sul retro dei titoli, con particolare riferimento all'ultimo decennio. La questione si pone in considerazione della parziale divergenza tra quanto previsto sui titoli e quanto disposto dal d.m. 13 giugno 1986, emanato al fine di regolare, tra l'altro, il rendimento dei BFP della serie "Q", emessi a partire dal giugno 1986. In particolare, il ritiene che il rendimento dei buoni, per il periodo relativo agli anni dal ventunesimo al trentesimo, vada calcolato applicando non i criteri di



rendimento previsti dal richiamato decreto ministeriale (propri della serie “Q”), bensì quelli stampati sui moduli cartacei utilizzati al momento dell’emissione (relativi alla serie “P”). Al riguardo, va rilevato che, in relazione ai titoli emessi dopo il d.m. 13 giugno 1986, intervenuto a modificare i criteri di rendimento dei Buoni Fruttiferi Postali, è orientamento costante di questo Arbitro quello secondo cui va data rilevanza a quanto previsto dal titolo, con la conseguenza che le condizioni emergenti dalla scritturazione sullo stesso sono destinate a prevalere quando il titolo è stato sottoscritto in epoca posteriore all’emanazione del provvedimento ministeriale modificativo dei tassi (cfr. Collegio di Roma, decisioni n. 15200/2018 e n. 8814/2017). Va anche detto che l’utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti – come avvenuto nel caso in esame – non osta all’applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite, purché il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del citato decreto ministeriale, secondo il quale «[s]ono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi». Quanto ai buoni del caso di specie, su ciascuno risulta stampigliata l’indicazione della “serie Q/P” (sul fronte) e dei relativi rendimenti (sul retro). Tuttavia, la stampigliatura contenente i nuovi tassi della serie “Q” nulla prevede in relazione al periodo successivo al ventesimo anno. Per i Buoni Fruttiferi Postali emessi successivamente al d.m. 13 giugno 1986, l’orientamento di questo Arbitro (e di questo Collegio) – inaugurato dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 5676 dell’8.11.2013 – è volto a ritenere legittimo l’affidamento riposto dal cliente in merito all’applicabilità dei criteri di rimborso previsti sul titolo. In particolare, il vincolo contrattuale tra l’emittente e il sottoscrittore dei titoli si perfeziona in relazione al testo dei buoni fruttiferi risultante al momento della sottoscrizione e le condizioni relative al pagamento degli interessi, che l’amministrazione postale è tenuta a osservare, non possono che essere quelle rese note al sottoscrittore mediante il predetto testo. Si ritiene pertanto che, qualora il buono fruttifero sia stato emesso successivamente all’emanazione del decreto ministeriale modificativo dei tassi, il sottoscrittore abbia potuto legittimamente fare affidamento sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale legittimo affidamento meriti di essere tutelato, facendo applicazione delle condizioni riportate sul titolo. L’intermediario che non ha provveduto a modificare le risultanze scritturali del titolo,



sulla base del menzionato decreto ministeriale, anche in relazione al periodo intercorrente fra il ventunesimo e il trentesimo anno va considerato negligente, con la conseguenza che, per tale periodo, il rimborso dovrà avvenire secondo i tassi originari riportati sul titolo (in tal senso v., per esempio, si è espresso questo Collegio, con le decisioni n. 15200/2018, n. 19053/2018 e n. 2382/2018; il Collegio di Torino, con la decisione n. 3226/2018 e n. 14480/2017). Sulla stessa linea si è, del resto, espressa la Corte di Cassazione, sez. un., nella sentenza n. 13979/2007, affermando che: «[l]a discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può [...] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni». Da ultimo, l'orientamento in questione ha trovato conferma nella decisione del Collegio di coordinamento n. 6142 del 3.04.2020, che l'ha ritenuto non intaccato «dalla più recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 11.2.2019, n. 3963) (...). Questa, infatti, ha sì ribadito il principio, già prescritto nell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973 ("Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con Decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie") per cui il sottoscrittore è sempre esposto alle variazioni, anche peggiorative, del saggio di interesse già accordato ai titoli sottoscritti, per effetto di successivi decreti ministeriali; ma ciò, appunto, in quanto, e solo in quanto, si tratti di provvedimenti successivi alla sottoscrizione».

Alla luce di quanto rilevato e tenuto conto che i buoni in questione sono stati già rimborsati, il Collegio accoglie il ricorso riconoscendo al ricorrente il diritto a ottenere la liquidazione degli interessi per il periodo intercorso tra il ventunesimo e il trentesimo anno, secondo le condizioni riportate sul retro dei buoni e detratto quanto già ricevuto a titolo di rimborso con riferimento al medesimo periodo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA